

Codice A1809B

D.D. 7 dicembre 2021, n. 3650

Dlgs 112/2015. LR 1/2000. DGR 12-8165 del 20/12/2018. DGR 30-1596 del 26/06/2020. DGR 15-3683 del 6/8/2021. Approvazione schemi atti concessori per il subentro anticipato di RFI S.p.A. a GTT S.p.A., ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del DL 50/2017, nella gestione unitaria della Stazione ferroviaria di Settimo Torinese della Ferrovia Canavesana in relazione alla messa in servizio del nuovo Apparato Centrale Comp...



ATTO DD 3650/A1800A/2021

DEL 07/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Dlgs 112/2015. LR 1/2000. DGR 12-8165 del 20/12/2018. DGR 30-1596 del 26/06/2020. DGR 15-3683 del 6/8/2021. Approvazione schemi atti concessori per il subentro anticipato di RFI S.p.A. a GTT S.p.A., ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del DL 50/2017, nella gestione unitaria della Stazione ferroviaria di Settimo Torinese della Ferrovia Canavesana in relazione alla messa in servizio del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC)

Premesso che:

la concessione della costruzione e dell'esercizio dei tronchi ferroviari Settimo Torinese-Rivarolo, Rivarolo-Castellamonte e del tronco di diramazione Rivarolo-Pont Canavese, costituenti nel loro insieme la "ferrovia Canavesana" (di seguito Canavesana), è intervenuta con atti del 2/4/1863, del 7/3/1886 e del 6/3/1903, approvati rispettivamente con legge 24.5.1863 n. 1277 e con regi decreti 18/3/1886 n. 3779 e 8/3/1903 n. 136;

la linea ferroviaria Canavesana, insieme alla Torino -Ceres, rientra tra le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., per cui sono state conferite alla Regione Piemonte le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/1997;

sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana, GTT S.p.A. svolge contemporaneamente il duplice ruolo di gestore di infrastruttura e di esercente i servizi di trasporto ferroviario;

la concessione a G.T.T. S.p.A. per la ferrovia Canavesana, a partire dal 2009, anno in cui sono state uniformate le scadenze delle concessioni in essere per la suddetta ferrovia e per la linea Torino-Ceres con le D.G.R. n. 45-9371 del 01/08/2008 e D.G.R. 12-10269 del 16/12/2008, è in regime di proroga annuale per garantire continuità nella gestione attraverso l'adozione di apposite deliberazioni di Giunta regionale e da ultimo con la D.G.R. n. 8-5131 del 28/12/2012 che l'ha prorogata fino alla costituzione di apposita società regionale o all'ingresso della Regione in società già costituita, coerentemente con quanto consentito dall'art. 8 bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i.;

in data 14/12/2006 è stato sottoscritto, tra Agenzia della Mobilità Piemontese e GTT S.p.A., un

Contratto di Servizio per disciplinare gli oneri di gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale che ricomprende, oltre a quelle inerenti la gestione, anche la disciplina delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e rinnovi per l'esercizio del trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale sulle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres; le risorse corrisposte con il Contratto di servizio sono comprensive degli oneri relativi alla gestione dell'infrastruttura; in data 31/12/2020 l'AMP con propria determinazione n. 796 ha emesso apposito "Provvedimento d'emergenza con l'imposizione a G.T.T. degli obblighi di servizio di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento in virtù dell'art. 5 par. 5 del regolamento CE 1370/97 per i servizi ferroviari in concessione sulla tratta (Venaria) - Borgaro - Germagnano - Ceres. Approvazione del documento "Obblighi di servizio per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (Venaria) - Borgaro - Germagnano - Ceres, e per la manutenzione e gestione delle infrastrutture ferroviarie Canavesana e Torino-Ceres";

con riferimento alla situazione patrimoniale della ferrovia Canavesana, in data 22 dicembre 2006 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio e G.T.T. S.p.A., il verbale di trasferimento dallo Stato alla Regione in forma provvisoria e successivamente, in data 26 aprile 2012 è stato sottoscritto il Verbale definitivo di trasferimento del vincolo di reversibilità dallo Stato alla Regione Piemonte sui beni in esso individuati; con il D.M. 5 agosto 2016 sono state individuate le linee ferroviarie in concessione regionale interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 112/2015 e dalla Direttiva 2012/34/UE; nell'elenco di cui all'Allegato A del suddetto D.M. è ricompresa la linea ferrovia regionale Canavesana gestita da GTT;

nella nota ANSF n. 9956 del 26 settembre 2016 si dispone che le aziende ferroviarie di cui al suddetto Allegato A del DM 5/8/2016 rendano coerenti, con carattere di assoluta urgenza, i sistemi tecnologici a tutela della sicurezza della circolazione delle proprie reti a quelli della rete gestita da RFI S.p.A. al fine di soddisfare i requisiti riportati in allegato alla stessa nota, imposti dal Regolamento per Circolazione Ferroviaria;

la nota citata prevede inoltre che a tal fine le aziende in questione individuino, programmino e realizzino i provvedimenti necessari a soddisfare i requisiti di sicurezza indicati e nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, adottino le misure mitigative indicate o altre equivalenti, individuate tramite analisi e verifiche di ogni singola azienda;

il testo vigente del D.Lgs 422/1997, all'articolo 8, comma 6-bis, stabilisce che lo Stato e le Regioni possano concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.A. (ora RFI S.p.A.) per l'affidamento della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale;

la legge regionale n. 1/2000, all'articolo 4, comma 10, dispone che la Regione disciplini la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall'articolo 8 del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i.;

il comma 4 dell'articolo 47 del decreto legge 50/2017 prevede che "le Regioni, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possano altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare l'eventuale subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali";

con la deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018, la Giunta regionale ha dato disposizioni alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l'attivazione di un tavolo di lavoro con i Soggetti interessati (Regione Piemonte, GTT e S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) finalizzato a verificare le condizioni tecniche, amministrative ed

economiche per la stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 50/2017, di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres, tenendo conto delle risorse disponibili e di quelle aggiuntive eventualmente stanziato dallo Stato;

la citata deliberazione stabilisce, altresì, che la suddetta Direzione predisponga gli atti necessari alla eventuale stipulazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 50/2017, dell'accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres, da sottoporre all'esame ed alla successiva approvazione della Giunta regionale;

con nota a firma dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione in data 17/09/2019, indirizzata a GTT e S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è stata confermata la volontà dell'attuale Giunta regionale di procedere nel percorso di attuazione delle indicazioni formulate nella richiamata D.G.R. 12-8165 del 20/12/2018 in merito alla gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;

con deliberazione n. 30-1596 del 26/06/2020 la Giunta regionale, preso atto degli esiti delle attività del Tavolo di lavoro, ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017, finalizzati al subentro della stessa RFI S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, coinvolgendo, laddove ritenuto opportuno, l'AMP;

con il provvedimento di cui al punto precedente la Giunta regionale ha indicato altresì di effettuare, in parallelo rispetto alle valutazioni in corso per l'affidamento della gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres a RFI S.p.A., approfondimenti, a livello politico e tecnico, con il MIT in merito all'eventuale trasferimento allo Stato delle due ferrovie attualmente in concessione regionale, in attuazione dell'articolo 47, comma 5, del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017;

in data 10/07/2020 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. l'Accordo *“per l'attuazione dell'articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, in funzione del subentro della stessa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese”* finalizzato ad analizzare le condizioni necessarie per concretizzare tale subentro, precedentemente approvato con D.D. n 1701/A1800A/2020 del 02/07/2020;

con DGR 5-2930 del 05/03/2021 è stato approvato l'Atto integrativo e modificativo dell'Accordo Quadro tra Regione Piemonte e RFI S.p.A. del 28/11/2016, finalizzato a consentire l'implementazione di nuovi servizi come da Contratto di Servizio *“Concessione del Servizio Metropolitan Regionale”*, sottoscritto in data 9/10/2020 da parte dell'Agenzia per la mobilità piemontese (AMP) con Trenitalia S.p.A., impresa aggiudicataria della gara per la concessione del servizio ferroviario SFM Torino – bacino metropolitano.

Premesso, inoltre, che:

a novembre 2017 è stata stipulata una Convenzione tra Regione Piemonte, RFI S.p.A. e GTT S.p.A. (Repertorio 276 del 27/11/2017) finalizzata all'attrezzaggio dei binari di stazione GTT S.p.A. di Settimo con SCMT (Sistema controllo marcia treno) da parte di RFI S.p.A. come soggetto realizzatore dell'intervento, e che in tale Convenzione è previsto, al termine dei lavori, il passaggio ad RFI della gestione dell'intera stazione di Settimo, con spostamento del punto di confine tra le

giurisdizioni dei due gestori infrastruttura;

in data 07/05/2018 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A. regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria (Asse Tematico F – Linea Azione “Sicurezza Ferroviaria”), nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, nonché della delibera CIPE del 1 dicembre 2016, n. 54.

Dato atto che:

è in corso di realizzazione, sulla linea ferroviaria Canavesana la ristrutturazione degli impianti ferroviari della stazione di Settimo Torinese, stazione di interfaccia tra i due Gestori RFI S.p.A. e GTT S.p.A., con annessa realizzazione, a cura di RFI S.p.A., di un nuovo impianto ACC (con SCMT integrato) che andrà a sostituire i due apparati ACEI esistenti (uno di RFI e l’altro di GTT S.p.A.) con contestuale inserimento dell’intera stazione nella giurisdizione del Sistema di Comando e Controllo (SCC) del Nodo di Torino ;

gli interventi di cui al precedente paragrafo risultano anche funzionali a consentire l’attuazione delle previsioni di implementazione del Servizio Ferroviario Metropolitano derivanti dal Contratto di concessione del Servizio Metropolitano Regionale sottoscritto in data 9/10/2020 da AMP con Trenitalia S.p.A. e in ragione del quale è stato sottoscritto tra Regione Piemonte e RFI S.p.A. un Atto integrativo e modificativo dell’Accordo Quadro tra Regione Piemonte e RFI S.p.A. del 28/11/2016, approvato con DGR 5-2930 del 05/03/2021;

la messa in servizio degli impianti in corso di realizzazione nella Stazione di Settimo Torinese, funzionale all’implementazione di nuovi servizi ferroviari, dovrebbe avvenire entro il termine di dicembre 2021 ed è sottesa al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza ANSIFISA, attraverso l’attivazione di uno specifico iter da parte dei due Gestori Infrastruttura (G.I.) RFI S.p.A. e GTT S.p.A.;

sono state pertanto avviate con ANSIFISA da parte dei due gestori RFI S.p.A. e GTT S.p.A. delle interlocuzioni per definire le condizioni da rispettare per addivenire al rilascio delle autorizzazioni alla messa in servizio dei nuovi impianti sopra citati in stazione di Settimo; da tali interlocuzioni è emersa la necessità che la gestione della stazione di Settimo Torinese, con estensione a tutti gli enti e gli impianti di tutti i sottosistemi infrastrutturali, debba essere attribuita ad un unico Gestore Infrastruttura, individuato in RFI S.p.A.;

ai fini dell’attuazione di quanto previsto ai precedenti paragrafi occorre quindi avviare, presso ANSIFISA, a cura di entrambi i Gestori Infrastruttura (G.I.), un contestuale procedimento di modifica della rispettiva Autorizzazione di Sicurezza al fine di adeguarne il perimetro al futuro assetto dell’impianto della stazione di Settimo;

RFI S.p.A., in relazione a quanto sopra illustrato e anche in esito alle interlocuzioni con ANSIFISA, ha pertanto formalizzato alla Regione Piemonte con nota prot. RFI-DPR-DTP_TO\A0011\p\2021\0002591 in data 16/07/2021, la necessità di anticipare, limitatamente alla sola stazione di Settimo Torinese, il subentro della stessa RFI S.p.A. nel ruolo di Gestore dell’infrastruttura contestualmente all’attivazione del nuovo ACC (Apparato Centrale Computerizzato) di Settimo Torinese, nelle more di una piena e completa attuazione dell’Accordo sottoscritto in data 10/07/2020 tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A., ossia che si realizzi

il subentro di RFI S.p.A. nella gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie regionali piemontesi;

si è, pertanto, addivenuti alla condivisione di uno schema di Protocollo che costituisce condizione necessaria e sufficiente, unitamente alla pertinente documentazione tecnica, all'avvio delle istruttorie di competenza dell'ANSFISA per il rilascio nei termini utili delle Autorizzazioni alla messa in servizio dei nuovi apparati tecnologici in Stazione di Settimo Torinese, come confermato dalla stessa ANSFISA nel corso dell'incontro tenutosi il 22 giugno 2021 tra ANSFISA, RFI S.p.A. e GTT S.p.A. ed al quale hanno partecipato le strutture tecniche della Regione Piemonte in qualità di uditori

Con deliberazione n. 15-3683 in data 6 agosto 2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema del Protocollo di Intesa tra RFI, GTT e la Regione medesima, per disciplinare il subentro di RFI, ai sensi dell'art. 47 c. 4 del decreto legge 50/2017, come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, nella gestione unitaria della stazione ferroviaria di Settimo Torinese in relazione alla messa in servizio del nuovo apparato ACC; lo stesso schema di Protocollo di Intesa è stato approvato dal CdA GTT nella seduta del 26/08/2021. Tale atto è stato in ultimo sottoscritto digitalmente dalle Parti in data 29/10/2021

Con il provvedimento di cui sopra la Giunta ha demandato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni del provvedimento medesimo

Al fine di dare seguito agli impegni assunti con detto Protocollo, occorre procedere con la modifica dell'atto concessorio in capo a GTT per la Ferrovia Canavesana al fine di consentire il subentro di RFI nella gestione unitaria della Stazione di Settimo Torinese in relazione all'attivazione del nuovo Apparato ACC, e contestualmente procedere alla relativa concessione a RFI

Ritenuto per quanto sopra di:

- approvare, nelle more della completa attuazione di quanto disposto con la DGR n. 12-8165 del 20/12/2018 e con la DGR n.30-1596 del 26/06/2020, ed in ottemperanza con quanto stabilito con la DGR n. 15-3683 del 26/8/2021 ed agli impegni assunti con il PdI di cui sopra i seguenti schemi di atti concessori:

- atto di modifica della concessione al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. della ferrovia Canavesana, finalizzato al contestuale subentro di Rete Ferroviaria Italiana, ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del Decreto Legge 50/2017, come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, per la gestione unitaria della Stazione di Settimo Torinese in relazione alla messa in servizio del nuovo Apparato Centrale Computerizzato;
- atto di concessione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il subentro della medesima, ai sensi dell'art. 47, c.4. del decreto legge 50/2017, come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, nella gestione unitaria della stazione ferroviaria di Settimo Torinese in relazione alla messa in servizio del nuovo Apparato Centrale Computerizzato

- approvare altresì gli allegati tecnici A e B al presente provvedimento denominati "Stazione di Settimo Torinese - Perimetro asset in concessione a RFI-GTT" che illustrano graficamente il nuovo perimetro concessorio di competenza dei due gestori RFI e GTT e che saranno uniti ad entrambi gli schemi di concessione di cui al precedente punto per farne parte integrante e sostanziale

omissis procedere alla sottoscrizione degli atti di cui sopra, secondo le modalità indicate all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportando eventuali modifiche non sostanziali che

si rendessero necessarie al momento della stipulazione di tali documenti

- trasmettere alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio gli atti concessori sottoscritti per gli eventuali conseguenti adempimenti di competenza

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Dato atto che il provvedimento non determina oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, in quanto gli oneri di gestione dell'infrastruttura ferroviaria in Stazione di Settimo Torinese oggetto dei suddetti atti concessori saranno riconosciuti a RFI S.p.A. rientrando nell'ambito dell'apposito contratto di programma che sarà sottoscritto a completamento del percorso complessivo di subentro di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 12-8165 del 20/12/2018 e n.30-1596 del 26/06/2020, nei limiti delle risorse già attualmente destinate all'AMP in modo indistinto per la gestione dei servizi TPL e delle infrastrutture ferroviarie delle due linee regionali (Canavesana e Torino-Ceres)

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRETTORE

i seguenti riferimenti normativi:

- la Direttiva 2012/34/UE
- il Decreto Legge n. 50/2017
- i Decreti Legislativi n. 422/1997 e n. 112/2015
- il Decreto Ministeriale 5 agosto 2016
- la Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1
- le DD.G.R. n. 45-9371 del 01/08/2008, n. 12-10269 del 16/12/2008 n. 12-8165 del 20/12/2018, n.30-1596 del 26 giugno 2020, n. 5-2930 del 05/03/21 e n. 15-3683 in data 6/08/2021
- le note di RFI S.p.A. prot. RFI-DPR-DTP_TO\A0011\p\2021\0002591 del 16/07/2021 e prot. RFI-DOI1DOIT.TO\A0011\P2021\0000918 del 18/10/2021
- il PdI sottoscritto tra Regione Piemonte, GTT S.p.A. e RFI S.p.A da ultimo in data 29/10/2021
- le note di RFI prot. n.RFI-DOI1DOIT.TO\A0011\P2021\0001223 del 10/11/2021 e prot. n. RFI-DOI1DOIT.TO\A0011\P2021\0001492, giunta al protocollo Regionale con n. 58062 del 6/12/2021
- la nota di GTT prot. n. 28112 del 16/11/2021

determina

- di approvare, nelle more della completa attuazione di quanto disposto con la DGR n. 12-8165 del 20/12/2018 e con la DGR n.30-1596 del 26/06/2020, ed in ottemperanza a quanto stabilito con la DGR n. 15-3683 del 6/08/2021 e nel rispetto degli impegni assunti con il PdI sottoscritto con RFI S.p.A e GTT S.p.A. in data 29/10/2021, i seguenti schemi di atti concessori, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale:

- atto di modifica della concessione al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. della ferrovia Canavesana, finalizzato al contesutale subentro di Rete Ferroviaria Italiana, ai sensi dell'articolo 47, comma 4 del Decreto Legge 50/2017, come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, per la gestione unitaria della Stazione di Settimo Torinese in relazione alla messa in servizio del nuovo Apparato Centrale Computerizzato;
- atto di concessione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il subentro della medesima, ai sensi dell'art. 47, c.4. del decreto legge 50/2017, come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, nella gestione unitaria della stazione ferroviaria di Settimo Torinese in relazione alla messa in servizio del nuovo Apparato Centrale Computerizzato

- di approvare altresì gli allegati tecnici A e B al presente provvedimento denominati “Stazione di Settimo Torinese - Perimetro asset in concessione a RFI-GTT” che illustrano graficamente il nuovo perimetro concessorio di competenza dei due gestori RFI e GTT e che saranno uniti ad entrambi gli schemi di concessione di cui al precedente punto per farne parte integrante e sostanziale

- di procedere alla sottoscrizione degli atti concessori di cui al precedente punto, secondo le modalità indicate all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della stipulazione dei documenti;

- di trasmettere alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio gli atti concessori sottoscritti per gli eventuali conseguenti adempimenti di competenza

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale, in quanto gli oneri gestione dell'infrastruttura ferroviaria in Stazione di Settimo Torinese, oggetto dei suddetti atti concessori, saranno riconosciuti a RFI rientrando nell'ambito dell'apposito contratto di programma che sarà sottoscritto a completamento del percorso complessivo di subentro di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 12-8165 del 20/12/2018 e n.30-1596 del 26/06/2020, nei limiti delle risorse già attualmente destinate all'AMP in modo indistinto per la gestione dei servizi TPL e delle infrastrutture ferroviarie delle due linee regionali (Canavesana e Torino-Ceres).

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art 23, c. 1, lett. d) del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia

Allegato

SCHEMA

ATTO DI MODIFICA DELLA CONCESSIONE AL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. DELLA FERROVIA CANAVESANA

finalizzato al contestuale subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 47 c. 4 del decreto legge 50/2017, come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, per la gestione unitaria della stazione ferroviaria di Settimo Torinese, in relazione alla messa in servizio del nuovo Apparato Centrale Computerizzato

PREMESSO che

- A. la concessione della costruzione e dell'esercizio dei tronchi ferroviari Settimo Torinese-Rivarolo, Rivarolo-Castellamonte e del tronco di diramazione Rivarolo-Pont Canavese, costituenti nel loro insieme la "ferrovia Canavesana" (di seguito Canavesana), è intervenuta con atti del 2/4/1863, del 7/3/1886 e del 6/3/1903, approvati rispettivamente con legge 24.5.1863 n. 1277 e con regi decreti 18/3/1886 n. 3779 e 8/3/1903 n. 136;
- B. il Ministero dei Trasporti, con decreto n. 4946 del 21/01/1959, ha riconosciuto la S.A.T.T.I. S.p.A. subingredita alla Società Ferrovie Torino Nord nelle sopracitate concessioni della Canavesana;
- C. ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/1997 sono state conferite alla Regione Piemonte le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi inerenti alle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana), in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- D. il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte, in data 20.12.1999, ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. 422/97 all'art. 12, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per il subentro della Regione Piemonte allo Stato quale concedente delle ferrovie di cui al punto C e per il trasferimento alla Regione Piemonte - Direzione Trasporti delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi allora in concessione a SATTI S.p.A.;
- E. con DPCM 16 novembre 2000, titolato "Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. n. 422/97 in materia di trasporto pubblico locale", si è data applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2001, agli Accordi di Programma stipulati tra il MIT e le Regioni interessate (per la Regione Piemonte quello stipulato in data 20/12/1999) e si è dato luogo al trasferimento dei beni ferroviari alle singole Regioni con le modalità stabilite negli stessi, ovvero attraverso specifici verbali di trasferimento dei suddetti beni;
- F. in data 1/1/2003 è stata costituita la società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito GTT), a seguito di fusione fra ATM S.p.A. e S.A.T.T.I. S.p.A., che è subentrata nel rapporto concessorio relativo ad entrambe le ferrovie di cui al punto C;
- G. in data 26/4/2012 è stato sottoscritto il verbale definitivo di trasferimento del vincolo di reversibilità dallo Stato alla Regione Piemonte sui beni in esso individuati relativamente alla ferrovia Canavesana;
- H. sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana GTT sino al 31/12/2020 ha svolto, nella sua veste di impresa integrata, contemporaneamente il duplice ruolo di gestore di infrastruttura e di impresa ferroviaria esercente i servizi di trasporto ferroviario; a partire dal 01/01/2021 il servizio di trasporto ferroviario sulla linea Canavesana viene svolto da altra impresa ferroviaria;
- I. le concessioni a GTT per le ferrovie Torino-Ceres e Canavesana, a partire dal 2009, anno in cui sono state uniformate le scadenze delle concessioni in essere per le suddette ferrovie con le D.G.R. n. 45-9371 del 01/08/2008 e D.G.R. 12-10269 del 16/12/2008, sono in regime di proroga annuale per garantire continuità nella gestione attraverso apposite deliberazioni di Giunta regionale (che riguardano entrambe le concessioni) e da ultimo con la D.G.R. n. 8-5131 del 28/12/2012 che le ha prorogate fino alla costituzione di apposita società regionale o all'ingresso della Regione in società già costituita, a cui affidare le concessioni e la gestione delle due infrastrutture, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i.;

- J. in data 14/12/2006 è stato sottoscritto, tra Agenzia della Mobilità Piemontese (di seguito AMP) e GTT, un Contratto di Servizio per disciplinare gli oneri di gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale che ricomprende, oltre a quelle inerenti la gestione, anche la disciplina delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e rinnovi per l'esercizio del trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale sulle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres; le risorse corrisposte con il Contratto di servizio sono comprensive degli oneri relativi alla gestione dell'infrastruttura;
- K. con il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., (di seguito RFI) la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006 nonché nel Contratto di Programma;
- L. il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie” stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario nonché a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari e ha abrogato il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE;
- M. il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 di recepimento della direttiva 2012/34/UE prevede, nel quadro di un più ampio regolamento dei rapporti tra lo Stato ed il Gestore dell'infrastruttura, che i rapporti tra RFI e lo Stato siano regolati da un atto di concessione e da uno o più “Contratti di Programma”;
- N. l’art. 15, comma 3 del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevede che nei Contratti di Programma tra RFI e lo Stato sia disciplinata la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria ed a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché di incentivi finalizzati a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso all'infrastruttura;
- O. con il D.M. 5 agosto 2016 sono state individuate le linee ferroviarie in concessione regionale interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 112/2015 e dalla Direttiva 2012/34/UE. Nell'elenco di cui all'Allegato A del suddetto D.M. sono ricomprese le linee Settimo T.se - Rivarolo C.se e Rivarolo C.se – Pont C.se (c.d. ferrovia regionale Canavesana) gestite da GTT;
- P. nella nota dell'allora Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF – ora ANSFISA) n. 9956 del 26 settembre 2016 si dispone che le aziende ferroviarie di cui all'Allegato A del DM 5/8/2016 rendano coerenti, con carattere di assoluta urgenza, i sistemi tecnologici a tutela della sicurezza della circolazione delle proprie reti a quelli della rete gestita da RFI al fine di soddisfare i requisiti riportati in allegato alla stessa nota, imposti dal Regolamento per la Circolazione Ferroviaria. La nota citata prevede inoltre che a tal fine le aziende in questione individuino, programmino e realizzino i provvedimenti necessari a soddisfare i requisiti di sicurezza indicati e nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, adottino le misure mitigative indicate o altre equivalenti, individuate tramite analisi e verifiche di ogni singola azienda;
- Q. il comma 4 dell’art. 47 del Decreto Legge 50/2017 prevede che “le Regioni, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possano altresì concludere

accordi e stipulare contratti per disciplinare l'eventuale subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali”;

- R. con la deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018, la Giunta Regionale ha dato disposizioni alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l'attivazione di un tavolo di lavoro con i Soggetti interessati (Regione Piemonte, GTT e RFI finalizzato a verificare le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;
- S. con nota a firma dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione in data 17/09/2019, indirizzata a GTT e RFI, è stata confermata la volontà dell'attuale Giunta regionale di procedere nel percorso di attuazione delle indicazioni formulate nella richiamata D.G.R. 12-8165 del 20/12/2018 in merito alla gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;
- T. con D.G.R. n. 30-1596 del 26/06/2020 la Giunta Regionale, preso atto degli esiti delle attività del Tavolo di lavoro, ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017, finalizzati al subentro della stessa RFI nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, coinvolgendo, laddove ritenuto opportuno, l'AMP; con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha indicato altresì di effettuare, in parallelo rispetto alle valutazioni in corso per l'affidamento della gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres ad RFI S.p.A., approfondimenti, a livello politico e tecnico, con il MIT in merito all'eventuale trasferimento allo Stato delle due ferrovie attualmente in concessione regionale, in attuazione dell'articolo 47, comma 5, del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017;
- U. in data 10/07/2020 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, GTT e RFI l'Accordo *“per l'attuazione dell'articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, in funzione del subentro della stessa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese”* finalizzato ad analizzare le condizioni necessarie per concretizzare il subentro in questione, precedentemente approvato con D.D. n. 1701/A1800A/2020 del 02/07/2020;
- V. in data 1/10/2020 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, GTT e RFI un Accordo *“per l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - ai sensi dell'art. 11 comma 11 del D.Lgs. 112/2015 - dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.”*.
- W. in data 31/12/2020 e l'AMP con propria determinazione n. 796 ha emesso apposito *“Provvedimento d'emergenza con l'imposizione a G.T.T. degli obblighi di servizio di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento in virtù dell'art. 5 par. 5 del regolamento CE 1370/97 per i servizi ferroviari in concessione sulla tratta (Venaria) - Borgaro - Germagnano - Ceres. Approvazione del documento "Obblighi di servizio per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (Venaria) - Borgaro - Germagnano - Ceres, e per la manutenzione e gestione delle infrastrutture ferroviarie Canavesana e Torino-Ceres”*.

CONSIDERATO CHE

- X. a novembre 2017 è stata stipulata una Convenzione tra Regione Piemonte, RFI e GTT (Repertorio 276 del 27/11/2017) finalizzata all'attrezzaggio dei binari di stazione GTT di Settimo Torinese con Sistema di controllo marcia treno (di seguito SCMT) da parte di RFI come soggetto realizzatore dell'intervento, e che in tale Convenzione è previsto, al termine dei lavori, il passaggio a RFI della gestione dell'intera stazione di Settimo, con spostamento del punto di confine tra le giurisdizioni dei due gestori infrastruttura;
- Y. è in corso di realizzazione, sulla linea ferroviaria Canavesana la ristrutturazione degli impianti ferroviari della stazione di Settimo Torinese, stazione di interfaccia tra i due Gestori RFI e GTT, con annessa realizzazione, a cura di RFI, di un nuovo impianto ACC (Apparato Centrale Computerizzato – di seguito ACC - con SCMT integrato) che andrà a sostituire i due apparati ACEI esistenti (uno di RFI e l'altro di GTT) con contestuale inserimento dell'intera stazione nella giurisdizione del Sistema di Comando e Controllo (SCC) del Nodo di Torino;
- Z. in data 07/05/2018 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte, GTT (Soggetto Gestore) e RFI (Soggetto Attuatore) regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria (Asse Tematico F – Linea Azione "Sicurezza Ferroviaria"), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, nonché della delibera CIPE del 1 dicembre 2016, n. 54 e successivo Disciplinare attuativo Rep. 332 del 14/11/2018;
- AA. da interlocuzioni già avviate da parte di RFI e GTT con l'ANSF (ora ANSFISA), nel corso di successivi incontri a partire dal 22/1/2020, rispetto alle possibili prescrizioni che potranno derivare in seno alle valutazioni che la stessa effettuerà nell'ambito delle richieste di parere relativo alla messa in servizio dei nuovi impianti sopra citati in stazione di Settimo Torinese, è emersa la necessità che la gestione della stazione, con estensione a tutti gli enti e gli impianti di tutti i sottosistemi infrastrutturali (INFRA, ENE, CCS), sia chiaramente attribuita ad un unico Gestore dell'Infrastruttura (di seguito G.I.), individuato in RFI;
- BB. in linea con quanto sopra, la prevista attribuzione della gestione della stazione interamente a RFI è sempre richiamata e confermata all'interno della documentazione semestralmente trasmessa da GTT ad ANSFISA ai fini del monitoraggio dello stato dei piani di adeguamento tecnologico del Gestore GTT;
- CC. ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai precedenti punti occorre avviare, presso ANSFISA, a cura di entrambi i G.I., un contestuale procedimento di modifica della rispettiva Autorizzazione di Sicurezza, in considerazione del perimetro modificato al futuro assetto dell'impianto della stazione di Settimo;
- DD. in considerazione della necessità di consentire l'attuazione delle previsioni dell'Atto integrativo e modificativo dell'Accordo Quadro tra Regione Piemonte e RFI del 28/11/2016, approvato con DGR 5-2930 del 05/03/21, occorre addivenire alla messa in servizio del nuovo apparato ACC di Settimo Torinese entro il mese di dicembre 2021. L'aggiornamento dell'Accordo Quadro è funzionale a consentire l'implementazione di nuovi servizi come da Contratto di Servizio "Concessione del Servizio Metropolitan Regionale", sottoscritto in data 9/10/2020 da parte dell'AMP con Trenitalia S.p.A., impresa aggiudicataria della gara per la concessione del servizio ferroviario SFM Torino – bacino metropolitano;

- EE. nelle more di una piena e completa attuazione dell'accordo richiamato alla premessa U, ossia che si realizzi il subentro di RFI nella gestione della linea Canavesana in luogo di GTT, anche in esito alle risultanze del confronto con ANSFISA, RFI ha pertanto rappresentato alla Regione Piemonte, con nota prot. RFI-DPR-DTP_TO\A0011\p\2021\0002591 in data 16/07/2021, la necessità di anticipare, limitatamente alla sola stazione di Settimo Torinese, il subentro di RFI nel ruolo di Gestore dell'infrastruttura contestualmente all'attivazione del nuovo ACC di Settimo Torinese;
- FF. nel corso dell'incontro tenutosi il 22 giugno u.s. l'ANSFISA ha espressamente riconosciuto che la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra le Parti che sancisca la volontà di consentire la gestione unitaria della Stazione di Settimo Torinese a RFI sarebbe stata condizione sufficiente, unitamente alla pertinente documentazione tecnica, ai fini del solo avvio delle istruttorie di sua competenza relative, rispettivamente, al rilascio dell'Autorizzazione di Messa in Servizio del nuovo apparato ACC di Settimo Torinese a RFI e al rilascio dell'aggiornamento delle Autorizzazioni di Sicurezza di RFI e di GTT;
- GG. Con deliberazione n. 15-3683 in data 6 agosto 2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema del Protocollo di Intesa tra RFI, GTT e la Regione medesima, per disciplinare il subentro di RFI, ai sensi dell'art. 47 c. 4 del decreto legge 50/2017, come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, nella gestione unitaria della stazione ferroviaria di Settimo Torinese in relazione alla messa in servizio del nuovo apparato ACC; lo stesso schema di Protocollo di Intesa è stato approvato dal CdA GTT nella seduta del 26/08/2021. Tale atto è stato in ultimo sottoscritto digitalmente dalle Parti in data 29/10/2021.
- HH. Con Determina Direttoriale n. in data..... la Regione Piemonte ha dato seguito agli impegni assunti con il Protocollo di Intesa di cui al precedente punto adottando gli schemi degli atti di modifica della Concessione in capo a GTT e di concessione a RFI limitatamente alle aree ed agli asset nella Stazione di Settimo Torinese della Ferrovia Canavesana (così come risultante negli allegati), per consentire il subentro anticipato di RFI nella gestione unitaria delle infrastrutture e degli impianti in relazione all'entrata in funzione del nuovo apparato ACC.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed allegati

1. Le "Premesse" e i "Considerato" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono pienamente vincolanti tra le Parti

Articolo 2

Oggetto

1. Oggetto del presente atto è la modifica dell'ambito della concessione in capo a GTT inerente alla ferrovia denominata Canavesana, limitatamente alla Stazione di Settimo Torinese. L'individuazione univoca del nuovo confine tra i due gestori è in corrispondenza dell'allineamento dello stante del segnale di protezione della stazione di Settimo T.se lato Volpiano (progressiva km 0+789). Negli allegati A e B al presente atto denominati "Stazione di Settimo Torinese - Perimetro asset in concessione a RFI-GTT" sono meglio dettagliati i perimetri concessori atti a consentire il subentro anticipato di RFI, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del DL 50/2017, per la gestione unitaria della Stazione in relazione all'entrata in funzione del nuovo apparato ACC, come più precisamente descritto nelle premesse e nei considerato

2. Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni della Concessione originaria in capo a GTT per la Ferrovia Canavesana

Articolo 3 **Impegni delle Parti**

1. Restano fermi gli impegni di cui alla Concessione originaria della Ferrovia Canavesana e degli atti e contratti ad essa conseguenti
2. GTT e RFI hanno sottoscritto in data 20/10/2021 apposito documento tecnico per la disciplina di dettaglio delle procedure di interfaccia tra i due gestori nell'ambito oggetto di modifica per GTT e subentro di RFI; tale documento è stato trasmesso con nota prot. n. 25797 del 22/10/2021 da GTT ad ANSFISA nell'ambito della documentazione per l'aggiornamento dell'Autorizzazione di Sicurezza
3. Contestualmente alla modifica dell'ambito concessorio in capo a GTT, la Regione si impegna a rilasciare a RFI la concessione per la gestione unitaria della Stazione di Settimo Torinese della Ferrovia Canavesana, così come meglio dettagliato negli allegati A e B al presente atto denominati "Stazione di Settimo Torinese - Perimetro asset in concessione a RFI-GTT", al fine della messa in servizio del nuovo apparato ACC
4. Con riferimento all'ambito concessorio oggetto di modifica la Regione trasferisce da GTT a RFI le responsabilità e gli obblighi posti in capo al G.I. dall'art. 11 del D.Lgs 112/2015 limitatamente alle aree ed agli asset nella Stazione di Settimo Torinese

Articolo 4 **Durata**

1. La modifica oggetto del presente atto non comporta mutamenti alla durata della Concessione in essere in capo a GTT inerente alla Ferrovia Canavesana
2. Gli effetti del presente atto decorrono dalla data di attivazione dell'impianto ACC di RFI della stazione di Settimo Torinese; la sottoscrizione e gli effetti del presente Atto sono contestuali a quello di Concessione di subentro di RFI nel medesimo ambito
3. Qualora nel corso della durata indicata nel comma precedente intervengano modifiche al quadro normativo di settore tali da comportare mutamenti alla titolarità giuridica dell'asset in concessione, ai fini dell'inserimento nel perimetro dell'Infrastruttura ferroviaria Nazionale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 138T del 31 ottobre 2000, tale Concessione cesserà automaticamente di avere effetto per le parti che assumeranno la qualificazione di Infrastruttura Ferroviaria Nazionale a seguito di emanazione dei Decreti Ministeriali di cui all'art. 47, comma 5, del Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017

Articolo 5 **Obblighi del Concessionario**

1. La modifica oggetto del presente atto non comporta mutamenti degli obblighi in essere a carico del concessionario derivanti dall'atto di Concessione originario e da tutti gli atti ad essa correlati e conseguenti

In relazione alla modifica oggetto del presente atto GTT ha provveduto a:

- finalizzare il documento tecnico per la gestione dell'interfaccia al confine tra i due Gestori, GTT e RFI

- inviare all'ANSFISA la documentazione tecnica relativa al rilascio dell'aggiornamento della propria Autorizzazione di Sicurezza e si impegna a:
- mettere a disposizione di RFI la documentazione tecnica disponibile e in proprio possesso relativa agli asset oggetto del presente subentro

Articolo 6 **Obblighi della Regione**

1. Restano fermi gli impegni di cui alla Concessione originaria relativa alla Ferrovia Canavesana e degli atti e contratti ad essa conseguenti

Articolo 7 **Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione delle clausole contrattuali e/o alle modalità di esecuzione dei servizi ed attività previsti nel presente Atto possono essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti, nel rispetto della procedura di seguito indicata ed accettata dalle Parti:
 - a) all'insorgere di una controversia, una delle Parti deve chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione della stessa
 - b) in tal caso le Parti si impegnano a nominare, entro e non oltre 10 giorni solari dalla richiesta, ciascuna un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniscono, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui una Parte ha richiesto di iniziare la procedura, per raggiungere la composizione amichevole della controversia, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività
 - c) qualora tali rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riescano a risolvere la controversia entro 90 giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione della controversia, la stessa viene devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino, fatte salve le competenze inderogabili di legge
- per la Regione Piemonte
- per la Società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.

SCHEMA

ATTO DI CONCESSIONE A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

**per il subentro della medesima, ai sensi dell'art. 47 c. 4 del decreto legge 50/2017,
come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, nella gestione unitaria della
stazione ferroviaria di Settimo Torinese
in relazione alla messa in servizio del nuovo Apparato Centrale Computerizzato**

PREMESSO che

- A. la concessione della costruzione e dell'esercizio dei tronchi ferroviari Settimo Torinese-Rivarolo, Rivarolo-Castellamonte e del tronco di diramazione Rivarolo-Pont Canavese, costituenti nel loro insieme la "ferrovia Canavesana" (di seguito Canavesana), è intervenuta con atti del 2/4/1863, del 7/3/1886 e del 6/3/1903, approvati rispettivamente con legge 24.5.1863 n. 1277 e con regi decreti 18/3/1886 n. 3779 e 8/3/1903 n. 136;
- B. il Ministero dei Trasporti, con decreto n. 4946 del 21/01/1959, ha riconosciuto la S.A.T.T.I. S.p.A. subingredita alla Società Ferrovie Torino Nord nelle sopracitate concessioni della Canavesana;
- C. ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 422/1997 sono state conferite alla Regione Piemonte le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi inerenti alle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana, in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- D. il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte, in data 20.12.1999, ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. 422/97 all'art. 12, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per il subentro della Regione Piemonte allo Stato quale concedente delle ferrovie di cui al punto C e per il trasferimento alla Regione Piemonte - Direzione Trasporti delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi allora in concessione a SATTI S.p.A.;
- E. con DPCM 16 novembre 2000, intitolato "Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. n. 422/97 in materia di trasporto pubblico locale", si è data applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2001, agli Accordi di Programma stipulati tra il MIT e le Regioni interessate (per la Regione Piemonte quello stipulato in data 20/12/1999) e si è dato luogo al trasferimento dei beni ferroviari alle singole Regioni con le modalità stabilite negli stessi, ovvero attraverso specifici verbali di trasferimento dei suddetti beni;
- F. in data 1/1/2003 è stata costituita la società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito GTT), a seguito di fusione fra ATM S.p.A. e S.A.T.T.I. S.p.A., che è subentrata nel rapporto concessorio relativo ad entrambe le ferrovie di cui al punto C;
- G. in data 26/4/2012 è stato sottoscritto il verbale definitivo di trasferimento del vincolo di reversibilità dallo Stato alla Regione Piemonte sui beni in esso individuati relativamente alla ferrovia Canavesana;
- H. sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana GTT sino al 31/12/2020 ha svolto, nella sua veste di impresa integrata, contemporaneamente il duplice ruolo di gestore di infrastruttura e di impresa ferroviaria esercente i servizi di trasporto ferroviario; a partire dal 01/01/2021 il servizio di trasporto ferroviario sulla linea Canavesana viene svolto da altra impresa ferroviaria;
- I. le concessioni a GTT per le ferrovie Torino-Ceres e Canavesana, a partire dal 2009, anno in cui sono state uniformate le scadenze delle concessioni in essere per la suddette ferrovie con le D.G.R. n. 45-9371 del 01/08/2008 e D.G.R. 12-10269 del 16/12/2008, sono in regime di proroga annuale per garantire continuità nella gestione attraverso apposite deliberazioni di Giunta regionale (che riguardano entrambe le concessioni) e da ultimo con la D.G.R. n. 8-5131 del 28/12/2012 che le ha prorogate fino alla costituzione di apposita società regionale o all'ingresso della Regione in società già costituita, a cui affidare le concessioni e la gestione delle due infrastrutture, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i.;

- J. in data 14/12/2006 è stato sottoscritto, tra Agenzia della Mobilità Piemontese (di seguito AMP) e GTT, un Contratto di Servizio per disciplinare gli oneri di gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale che ricomprende, oltre a quelle inerenti la gestione, anche la disciplina delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e rinnovi per l'esercizio del trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale sulle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres; le risorse corrisposte con il Contratto di servizio sono comprensive degli oneri relativi alla gestione dell'infrastruttura;
- K. con il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., (di seguito RFI) la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006 nonché nel Contratto di Programma;
- L. il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie” stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario nonché a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari e ha abrogato il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE;
- M. il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 di recepimento della direttiva 2012/34/UE prevede, nel quadro di un più ampio regolamento dei rapporti tra lo Stato ed il Gestore dell'infrastruttura, che i rapporti tra RFI e lo Stato siano regolati da un atto di concessione e da uno o più “Contratti di Programma”;
- N. l’art. 15, comma 3 del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevede che nei Contratti di Programma tra RFI e lo Stato sia disciplinata la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria ed a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché di incentivi finalizzati a ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso all'infrastruttura;
- O. con il D.M. 5 agosto 2016 sono state individuate le linee ferroviarie in concessione regionale interconnesse con la rete ferroviaria nazionale, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 112/2015 e dalla Direttiva 2012/34/UE. Nell'elenco di cui all'Allegato A del suddetto D.M. sono ricomprese le linee Settimo T.se - Rivarolo C.se e Rivarolo C.se – Pont C.se (c.d. ferrovia regionale Canavesana) gestite da GTT;
- P. nella nota dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito ANSF) n. 9956 del 26 settembre 2016 si dispone che le aziende ferroviarie di cui all'Allegato A del DM 5/8/2016 rendano coerenti, con carattere di assoluta urgenza, i sistemi tecnologici a tutela della sicurezza della circolazione delle proprie reti a quelli della rete gestita da RFI al fine di soddisfare i requisiti riportati in allegato alla stessa nota, imposti dal Regolamento per la Circolazione Ferroviaria. La nota citata prevede inoltre che a tal fine le aziende in questione individuino, programmino e realizzino i provvedimenti necessari a soddisfare i requisiti di sicurezza indicati e nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, adottino le misure mitigative indicate o altre equivalenti, individuate tramite analisi e verifiche di ogni singola azienda;
- Q. il comma 4 dell’art. 47 del Decreto Legge 50/2017 prevede che “le Regioni, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possano altresì concludere

accordi e stipulare contratti per disciplinare l'eventuale subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali”;

- R. con la deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018, la Giunta Regionale ha dato disposizioni alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l'attivazione di un tavolo di lavoro con i Soggetti interessati (Regione Piemonte, GTT e RFI) finalizzato a verificare le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017, di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l'infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;
- S. con nota a firma dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione in data 17/09/2019, indirizzata a GTT e RFI, è stata confermata la volontà dell'attuale Giunta regionale di procedere nel percorso di attuazione delle indicazioni formulate nella richiamata D.G.R. 12-8165 del 20/12/2018 in merito alla gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres;
- T. con D.G.R. n. 30-1596 del 26/06/2020 la Giunta Regionale, preso atto degli esiti delle attività del Tavolo di lavoro, ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017, finalizzati al subentro della stessa RFI nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, coinvolgendo, laddove ritenuto opportuno, l'AMP; con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha indicato altresì di effettuare, in parallelo rispetto alle valutazioni in corso per l'affidamento della gestione delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres ad RFI, approfondimenti, a livello politico e tecnico, con il MIT in merito all'eventuale trasferimento allo Stato delle due ferrovie attualmente in concessione regionale, in attuazione dell'articolo 47, comma 5, del D.L. 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017;
- U. in data 10/07/2020 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, GTT e RFI l'Accordo *“per l'attuazione dell'articolo 47 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, in funzione del subentro della stessa Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese”* finalizzato ad analizzare le condizioni necessarie per concretizzare il subentro in questione, precedentemente approvato con D.D. n 1701/A1800A/2020 del 02/07/2020;
- V. in data 1/10/2020 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, GTT e RFI un Accordo *“per l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - ai sensi dell'art. 11 comma 11 del D.Lgs. 112/2015 - dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alla ferrovia Canavesana in concessione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.”*
- W. in data 31/12/2020 l'AMP con propria determinazione n. 796 ha emesso apposito *“Provvedimento d'emergenza con l'imposizione a G.T.T. degli obblighi di servizio di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento in virtù dell'art. 5 par. 5 del regolamento CE 1370/97 per i servizi ferroviari in concessione sulla tratta (Venaria) - Borgaro - Germagnano - Ceres. Approvazione del documento "Obblighi di servizio per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario (Venaria) - Borgaro - Germagnano - Ceres, e per la manutenzione e gestione delle infrastrutture ferroviarie Canavesana e Torino-Ceres".*

CONSIDERATO CHE

- X. a novembre 2017 è stata stipulata una Convenzione tra Regione Piemonte, RFI e GTT (Repertorio 276 del 27/11/2017) finalizzata all'attrezzaggio dei binari di stazione GTT di Settimo Torinese con Sistema Controllo Marcia Treno (di seguito SCMT) da parte di RFI come soggetto realizzatore dell'intervento, e che in tale Convenzione è previsto, al termine dei lavori, il passaggio a RFI della gestione dell'intera stazione di Settimo, con spostamento del punto di confine tra le giurisdizioni dei due gestori infrastruttura;
- Y. è in corso di realizzazione, sulla linea ferroviaria Canavesana la ristrutturazione degli impianti ferroviari della stazione di Settimo Torinese, stazione di interfaccia tra i due Gestori RFI e GTT, con annessa realizzazione, a cura di RFI, di un nuovo impianto Apparat Centrali Computerizzati (di seguito ACC) con SCMT integrato che andrà a sostituire i due Apparat Centrali Elettrici a Itinerari (di seguito ACEI) esistenti (uno di RFI e l'altro di GTT) con contestuale inserimento dell'intera stazione nella giurisdizione del Sistema di Comando e Controllo (di seguito SCC) del Nodo di Torino;
- Z. in data 07/05/2018 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte, GTT (Soggetto Gestore) e RFI (Soggetto Attuatore) regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria (Asse Tematico F – Linea Azione "Sicurezza Ferroviaria"), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, nonché della delibera CIPE del 1 dicembre 2016, n. 54 e successivo Disciplinare attuativo Rep. 332 del 14/11/2018;
- AA. da interlocuzioni già avviate da parte di RFI e GTT con l'ANSF (ora ANSFISA), nel corso di successivi incontri a partire dal 22/1/2020, rispetto alle possibili prescrizioni che potranno derivare in seno alle valutazioni che la stessa effettuerà nell'ambito delle richieste di parere relativo alla messa in servizio dei nuovi impianti sopra citati in stazione di Settimo Torinese, è emersa la necessità che la gestione della stazione, con estensione a tutti gli enti e gli impianti di tutti i sottosistemi infrastrutturali (INFRA, ENE, CCS), sia chiaramente attribuita ad un unico Gestore dell'Infrastruttura (di seguito G.I.), individuato in RFI;
- BB. in linea con quanto sopra, la prevista attribuzione della gestione della stazione interamente a RFI è sempre richiamata e confermata all'interno della documentazione semestralmente trasmessa da GTT ad ANSFISA ai fini del monitoraggio dello stato dei piani di adeguamento tecnologico del Gestore GTT;
- CC. ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai precedenti punti occorre avviare, presso ANSFISA, a cura di entrambi i G.I., un contestuale procedimento di modifica della rispettiva Autorizzazione di Sicurezza, in considerazione del perimetro modificato al futuro assetto dell'impianto della stazione di Settimo;
- DD. in considerazione della necessità di consentire l'attuazione delle previsioni dell'Atto integrativo e modificativo dell'Accordo Quadro tra Regione Piemonte e RFI del 28/11/2016, approvato con DGR 5-2930 del 05/03/21, occorre addivenire alla messa in servizio del nuovo apparato ACC di Settimo Torinese entro il mese di dicembre 2021. L'aggiornamento dell'AQ è funzionale a consentire l'implementazione di nuovi servizi come da Contratto di Servizio "Concessione del Servizio Metropolitano Regionale", sottoscritto in data 9/10/2020 da parte dell'AMP con Trenitalia S.p.A., impresa aggiudicataria della gara per la concessione del servizio ferroviario SFM Torino – bacino metropolitano;

- EE. nelle more di una piena e completa attuazione dell'accordo richiamato alla premessa U, ossia che si realizzi il subentro di RFI nella gestione della linea Canavesana in luogo di GTT, anche in esito alle risultanze del confronto con ANSFISA, RFI ha pertanto rappresentato alla Regione Piemonte, con nota prot. RFI-DPR-DTP_TO\A0011\p\2021\0002591 in data 16/07/2021, la necessità di procedere, limitatamente alla sola stazione di Settimo Torinese, al subentro di RFI nel ruolo di Gestore dell'infrastruttura contestualmente all'attivazione del nuovo ACC di Settimo Torinese;
- FF. nel corso dell'incontro tenutosi il 22 giugno u.s. l'ANSFISA ha espressamente riconosciuto che la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra le parti che sancisca la volontà di consentire la gestione unitaria della Stazione di Settimo Torinese a RFI sarebbe stata condizione sufficiente, unitamente alla pertinente documentazione tecnica, ai fini del solo avvio delle istruttorie di sua competenza relative, rispettivamente, al rilascio dell'Autorizzazione di Messa in Servizio del nuovo apparato ACC di Settimo Torinese a RFI e al rilascio dell'aggiornamento delle Autorizzazioni di Sicurezza di RFI e di GTT;
- GG. Con deliberazione n. 15-3683 in data 6 agosto 2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema del Protocollo di Intesa tra RFI, GTT e la Regione medesima, per disciplinare il subentro di RFI, ai sensi dell'art. 47 c. 4 del decreto legge 50/2017, come convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, nella gestione unitaria della stazione ferroviaria di Settimo Torinese in relazione alla messa in servizio del nuovo apparato ACC; lo stesso schema di Protocollo di Intesa è stato approvato dal CdA GTT nella seduta del 26/08/2021. Tale atto è stato in ultimo sottoscritto digitalmente dalle Parti in data 29/10/2021.
- HH. Con Determina Direttoriale n. XX in data.....la Regione Piemonte ha dato seguito agli impegni assunti con il Protocollo di Intesa di cui al precedente punto, adottando gli schemi degli atti di modifica della Concessione in capo a GTT e di Concessione a RFI limitatamente alle aree ed agli asset nella Stazione di Settimo Torinese della Ferrovia Canavesana (così come risultante negli allegati) per consentire il subentro di RFI nella gestione unitaria delle infrastrutture e degli impianti in relazione all'entrata in funzione del nuovo apparato ACC.
- II. L'atto di modifica della Concessione della Ferrovia Canavesana in capo a GTT è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte in data.....

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse ed allegati

1. Le "Premesse" e i "Considerato" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di Concessione e sono pienamente vincolanti tra le parti

Articolo 2 Oggetto

1. La Regione Piemonte (di seguito anche "Regione") rilascia a Rete Ferroviaria Italiana RFI S.p.A. (di seguito denominata "Concessionario") la concessione per la gestione unitaria della Stazione di Settimo Torinese della Ferrovia Canavesana, nel perimetro definito negli allegati A e B al presente atto denominati "Stazione di Settimo Torinese - Perimetro asset in concessione a RFI-GTT" e oggetto di contestuale modifica dell'ambito concessorio in capo a GTT di cui all'Atto richiamato alla precedente premessa II, al fine della messa in servizio del nuovo

apparato ACC.

L'individuazione univoca del nuovo confine tra i due gestori è in corrispondenza dell'allineamento dello stante del segnale di protezione della stazione di Settimo T.se lato Volpiano (progressiva km 0+789).

2. Nell'ambito del perimetro definito negli allegati al presente atto la Regione attribuisce a RFI in qualità di gestore dell'infrastruttura, secondo quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs 112/2015 s.m.i., i seguenti obblighi e responsabilità afferenti:
 - a) alla gestione della stazione di Settimo Torinese, mediante le attività di:
 - i. coordinamento, controllo e regolazione della circolazione attraverso la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli;
 - ii. assegnazione della capacità dell'infrastruttura, sottoscrizione dei contratti di utilizzo dell'infrastruttura con le imprese ferroviarie, applicazione e riscossione dei relativi canoni;
 - iii. manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento in esercizio ed alla sua messa in disponibilità in condizioni di sicurezza ed affidabilità;
 - iv. regolamentazione, normazione e supervisione della sicurezza ferroviaria e omologazioni e certificazioni dei materiali e dei prodotti connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, per quanto di pertinenza del Gestore in conseguenza della costituzione dell'Agenzia Nazionale e delle prestazioni relative al monitoraggio ambientale;
 - v. controllo e salvaguardia del patrimonio ferroviario, del trasporto ferroviario e del pubblico negli ambiti di competenza del Gestore;
 - vi. gestione dei sistemi informativi per il pubblico.
 - b) alla manutenzione straordinaria della stazione di Settimo Torinese, ivi compresi gli spazi aperti al pubblico.

Articolo 3 **Durata**

1. Gli effetti del presente Atto di Concessione decorrono dalla data di attivazione dell'impianto ACC di RFI nella Stazione di Settimo Torinese e fino al 30 giugno 2023, salvo proroghe o al verificarsi di quanto ai successivi commi. La sottoscrizione e gli effetti del presente Atto sono contestuali a quello di modifica della Concessione in capo a GTT
2. qualora nel corso della durata indicata nel comma precedente avvenga una piena e completa attuazione dell'accordo richiamato alla precedente premessa U, ossia si realizzi il subentro di RFI nella gestione dell'intera ferrovia Canavesana in luogo di GTT, il presente atto di Concessione sarà integrato nell'atto finalizzato a disciplinare la gestione della Ferrovia Canavesana
3. qualora nel corso della durata indicata nel comma precedente intervengano modifiche al quadro normativo di settore tali da comportare mutamenti alla titolarità giuridica dell'asset in concessione, ai fini dell'inserimento nel perimetro dell'Infrastruttura ferroviaria Nazionale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 138T del 31 ottobre 2000, tale Concessione cesserà automaticamente di avere effetto per le parti che assumeranno la qualificazione di Infrastruttura Ferroviaria Nazionale a seguito di emanazione dei Decreti Ministeriali di cui all'art. 47, comma 5, del Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017.

Articolo 4 **Obblighi del Concessionario**

1. Al Concessionario è fatto obbligo di:
 - garantire la circolazione in sicurezza dei treni e la piena utilizzabilità e la costante manutenzione degli asset oggetto del presente atto;
 - garantire l'accesso alla Stazione di Settimo Torinese a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti;
 - mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza secondo quanto prescritto da ANSFISA;
 - ottemperare agli obblighi ed alle prescrizioni concernenti la sicurezza del trasporto ferroviario, anche attraverso la formulazione di specifici programmi di intervento in relazione alle attività oggetto del presente Atto, mirati al miglioramento degli standard di sicurezza;
 - assegnare la capacità dell'infrastruttura, sottoscrivere con le imprese ferroviarie i contratti di utilizzo della stazione di Settimo Torinese e applicare e riscuotere i relativi canoni;

2. Il Concessionario svolge direttamente le attività di cui al precedente comma 1. Nei limiti di legge esso può tuttavia, previo parere della Regione concedente, affidare a terzi quelle attività che non ritenga di gestire direttamente, fermo restando che dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Atto risponde direttamente il Concessionario stesso.

Articolo 5 **Obblighi della Regione**

1. A conferma dell'impegno assunto dalla Regione Piemonte con la sottoscrizione del Protocollo richiamato alla precedente premessa GG, gli oneri per il finanziamento delle attività di gestione, sviluppo e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria–ubicata in stazione di Settimo Torinese inclusa nel perimetro del presente atto concessorio, saranno riconosciuti nell'ambito dell'apposito contratto di programma che sarà sottoscritto a completamento del percorso di subentro di cui alla premessa "U", nei limiti delle risorse già attualmente destinate all'AMP in modo indifferenziato per la gestione dei servizi TPL e delle infrastrutture ferroviarie delle due linee regionali (Canavesana e Torino-Ceres). Qualora il suddetto percorso di subentro non trovi conclusione entro il 30 giugno 2023, la Regione si impegna a corrispondere a RFI gli oneri relativi alle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria mediante la sottoscrizione con RFI di uno specifico contratto di programma per disciplinare il finanziamento delle attività sopra menzionate. Tali oneri saranno reperiti nell'ambito e nei limiti delle risorse già attualmente destinate all'AMP in modo indifferenziato per la gestione dei servizi TPL e delle infrastrutture ferroviarie delle due linee regionali (Canavesana e Torino-Ceres).

Art. 6 **Decadenza e Risoluzione per inadempimento**

1. La Regione ha facoltà di disporre la decadenza del Concessionario ovvero la risoluzione della presente Concessione, previa contestazione dei fatti che ne sono causa:
 - per il venir meno dei requisiti di idoneità del Concessionario espressamente previsti dalla legge applicabile;

- per grave ed accertata inadempienza del Concessionario agli obblighi derivanti dalla Concessione.
2. Prima di deliberare la decadenza ovvero la risoluzione del presente atto di Concessione, la Regione comunica per iscritto al Concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto, assegnando al Concessionario un congruo termine per porvi rimedio. Nel caso in cui il Concessionario non provveda entro il termine assegnato, la Regione adotta il provvedimento di decadenza ovvero risoluzione della Concessione.

Articolo 7 **Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in merito all'interpretazione delle clausole contrattuali e/o alle modalità di esecuzione dei servizi ed attività previsti nel presente Atto possono essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le parti, nel rispetto della procedura di seguito indicata ed accettata dalle parti:
- a) all'insorgere di una controversia, una delle Parti deve chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione della stessa;
 - b) in tal caso le Parti si impegnano a nominare, entro e non oltre 10 giorni solari dalla richiesta, ciascuna un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniscono, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui una Parte ha richiesto di iniziare la procedura, per raggiungere la composizione amichevole della controversia, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività;
 - c) qualora tali rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riescano a risolvere la controversia entro 90 giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione della controversia, la stessa viene devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino, fatte salve le competenze inderogabili di legge.
- per la Regione Piemonte
- per la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.